



Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

D.L. 25/2014 / A.C. 2309

Dossier n° 46 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
24 aprile 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2309
D.L.	25/2014
Titolo:	Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia
Iter al Senato:	Sì
testo originario:	3
testo approvato dal Senato:	3
Date:	
emanazione:	14 marzo 2014
pubblicazione in G.U.:	14 marzo 2014
approvazione del Senato:	16 aprile 2014
presentazione:	18 aprile 2014
assegnazione:	18 aprile 2014
scadenza:	13 maggio 2014
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge si compone di tre articoli.

All'**articolo 1**:

- il **comma 1** autorizza la Banca d'Italia ad avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento UE n. 1024/2013;
- il **comma 1-bis** dispone che tali soggetti terzi non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, decadono immediatamente dall'incarico.

L'**articolo 2** reca una clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge in titolo, presentato in prima lettura al Senato ed ora all'esame della Camera, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'obbligo per il Governo di redigere l'AIR e gli eventuali casi di esclusione sono stabiliti dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Quest'ultimo, all'articolo 9, comma 3, prevede che si debba motivare l'eventuale esclusione dall'obbligo di redazione dell'AIR, indicando comunque in maniera sintetica "la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative".

L'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi dell'impatto della regolazione, relative al decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, sono state successivamente trasmesse al Senato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2014.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La Banca d'Italia è stata oggetto in tempi recenti del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. Il titolo II di tale decreto ha disciplinato un aumento di capitale della banca ed ha modificato la normativa concernente gli organi.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge presenta un contenuto omogeneo, volto ad autorizzare la Banca d'Italia ad avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento UE n. 1024/2013, come indicato nell'ampio preambolo e nella relazione illustrativa.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 1** autorizza la Banca d'Italia ad avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento UE n. 1024/2013 senza novellare il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In particolare:

il **comma 1** prevede che, ai fini dell'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla Banca centrale europea (BCE), la Banca d'Italia possa avvalersi di soggetti terzi anche per l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del testo unico: il riferimento è, in particolare, ai poteri di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari attribuiti alla Banca d'Italia;

i **commi 2 e 3** ricalcano le disposizioni sul segreto d'ufficio previste dall'articolo 7 del testo unico, concernenti i dati in possesso della Banca d'Italia, per disciplinare il segreto d'ufficio con riguardo a tutte le notizie, le informazioni ed i dati di cui i soggetti terzi vengano in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita;

il **comma 4** prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino modalità con cui condividere informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anch'esse coperte da segreto d'ufficio, anche in deroga all'articolo 7, comma 1 del testo unico.

Nel caso di specie, la scelta di non novellare il testo unico appare corretta, in quanto il decreto-legge introduce una disciplina di carattere speciale e temporaneo, volta a intervenire su alcuni profili propedeutici all'avvio del meccanismo unico di vigilanza bancaria da parte della BCE, destinati a concludersi con l'entrata a regime delle procedure previste dal regolamento UE n. 1024 del 2013.